

TRIBUNALE DI TRANI– SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.

con istanza per la determinazione della modalità della notificazione

(ex art. 151 c.p.c.)

Per il docente **PALMA Andrea** nato a Torino (TO) il 1.3.1990 (C.F.: PLMNDR90C01L219D) e residente in Barletta alla via R. Coletta, 24 elettivamente domiciliato in Barletta alla via Brescia, 1 presso lo studio dell'avv. Roberto GAMMAROTA (C.F.:GMMRRT79H08L109B) che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883/886902 e/o indirizzi di posta elettronica certificata: roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R., in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97 p.e.c. :ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHE'

Tutti i docenti attualmente iscritti nella Fascia II delle Graduatorie di Istituto di ogni Ambito territoriale, valide per gli aa. SS. 2017-2020 prorogate ope legis agli anni scolastico 2020/22, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto, per le classi concorsuali classe concorsuale **B-06 (laboratorio di odontotecnica)**; valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il gli aa. ss. 2017-2020 prorogate ope legis al biennio 2020-2022, che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

-potenziali controinteressati e resistenti-

Si premette che oggetto del presente ricorso è l'accertamento e conseguente declaratoria del valore abilitante del diploma di istruzione superiore di odontotecnico in possesso del ricorrente unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016 ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, (docente abilitato non inserito in GAE) di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131

F A T T O



1) il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento in quanto titolare di diploma di istruzione superiore in istituti professionali e pertanto avente diritto all'inserimento nella Fascia II Graduatorie di Circolo e di Istituto per il conferimento di contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Insegnanti Tecnico Pratici ITP secondo la seguente tabella

nome	Titolo di studio	Data e Istituto Scolastico conseguimento	Classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento nella Graduatoria di II Fascia di Istituto quale insegnante tecnico pratico ITP
PALMA Andrea	<u>Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Odontotecnico e abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico</u>	Anno Scolastico 2010/11, data 6.7.2011 presso l'Istituto Scolastico paritario E. Montale di Somma Vesuviana (NA) con abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico conseguita in data 9.9.2011	B-06 (laboratorio di odontotecnica)

Il ricorrente, pertanto, è da considerarsi **docente abilitato all'insegnamento** in quanto titolare di diploma di istruzione superiore (**doc. 1**), unitamente al titolo di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016(**doc. 4**) sicché utili per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato-supplenti ex D.M. 13 giugno 2007 n. 131(**doc. 3**)

Si tratta di materie di insegnamento spettanti ad una particolare categoria di docenti, gli Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), la cui figura professionale ha subito un'ingiusta penalizzazione a seguito della riforma degli ordinamenti didattici in ragione di una drastica quanto illegittima riduzione delle ore disponibili, come di recente acclarato dal Giudice Amministrativo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 marzo 2016 n. 3019. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3527/2013).

Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina l'attività di tali docenti.

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori.

Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.



La figura professionale *de qua* è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Come noto, l'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nelle graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza annuale ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, con assegnazione di insegnamenti anche su posti vacanti e disponibili. L'abilitazione all'insegnamento, invero, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa.

Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti.

Pertanto, in occasione di tale tornata concorsuale, il bando prevedeva soltanto il possesso del diploma di studi superiore, non richiedendo affatto – a differenza di oggi – l'abilitazione quale requisito di partecipazione.

Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali.

Pertanto, giova evidenziare che, con plurime decisioni del Giudice Amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751). Ne deriva che a molti dei docenti ITP, tra i quali i ricorrenti, è stato ingiustamente impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del D.M. n. 81/2013, in considerazione di tale illegittimità.

Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione.

In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360



giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.

Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figurava la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono oramai esaurite da quasi un decennio sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico sono state coperte costantemente con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di istituto.

In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti sprovvisti del titolo oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola.

Nel corso degli anni, peraltro, tali docenti hanno avuto modo di implementare la propria formazione professionale, conseguendo titoli di studio superiori (Lauree, Master, ecc.) nonché acquisendo "sul campo" un importante bagaglio di competenze e conoscenze.

* * * * *

Sempre in via preliminare, occorre rimarcare come, con plurimi provvedimenti (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, ordinanza 20 maggio 2016 n. 2655; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, ordinanza 7 novembre 2016 n. 6958; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, ordinanza 30 maggio 2016 n. 3524 **doc. 5**) il Giudice Amministrativo abbia ammesso i docenti muniti di tale titolo di studio all'ultima tornata concorsuale bandita con d.D.G. 26 febbraio 2016 n. 106, ancorché riservata ai docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107, sul presupposto indiscusso secondo il quale l'Amministrazione resistente non avesse mai attivato uno specifico percorso ordinario di abilitazione per tali classi concorsuali.

In tal senso, quindi, in assenza di un percorso abilitativo, per tali docenti deve ritenersi ancora vigente il regime transitorio delineato dall'art. 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994, a mente del quale «*Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: (...) c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.*».

Al riguardo, il Consiglio di Stato evidenzia come «*(...) tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici "concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado" – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi "ordinari"».*

Il Giudice Amministrativo, quindi, riconosceva pienamente gli effetti abilitativi all'insegnamento derivanti dal possesso del titolo di studio in questione, non essendo mai stato attuato il regime ordinario previsto dal Legislatore.



Con ogni evidenza, quindi, risultava e risulta del tutto illogica l'imposizione del requisito ulteriore rappresentato dal possesso di un titolo formale, che si sarebbe dovuto conseguire a seguito della partecipazione ad un percorso formativo mai attivato per tali docenti, che, peraltro, continuavano ad operare stabilmente nella scuola, sebbene in virtù di contratti "precarizzanti", così maturando un considerevole bagaglio di conoscenze e competenze professionali.

* * * * *

Occorre rimarcare che gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti, ormai riconosciuti dalla recente giurisprudenza, legittimano la richiesta di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

In modo assolutamente illegittimo, infatti, il D.M. 1 giugno 2017 n. 374 - comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1 giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR) - con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 – riproposto per il biennio 2020/2022 per gli insegnamenti tecnico-pratici (di seguito I.T.P.), non prevede, quale requisito di accesso alla seconda fascia, il possesso del diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016, siccome avente natura abilitante.

In merito, giova sin d'ora rimarcare che in fattispecie analoga a quella di cui è causa, anche il Giudice Ordinario ha avuto modo di affermare la natura pienamente abilitativa del titolo di studio valido ai fini dell'accesso alle classi concorsuali relative agli insegnamenti tecnico – pratici. Ed infatti, di recente il Tribunale di Pistoia ha rilevato che «(...) l'inserimento nelle graduatorie vantato da (...) appare legittimo – come ampiamente esposto nella memoria della reclamata – anche alla luce della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in vario modo raggiunte e recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 2006/2007, va altresì osservato che già il dm 39/98 – pure richiamato dal primo giudice e non abrogato – già individua all'art. 2 le classi di concorso a posti d'insegnamento tecnico pratico. Quindi, al comma 2 precisa che la Tabella in questione fissa i titoli di ammissione ai concorsi (...)» (cfr. Trib. Pistoia, Sez. Lavoro, Rel. dott. F. Amato, 24 giugno 2016, **doc. 6**), così concludendo in ordine alla portata abilitante dei relativi titoli di studio.

Da ultimo, il Giudice ordinario, ha ulteriormente ribadito l'irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale della normativa vigente in materia, riconoscendo segnatamente che: " . . . gli insegnanti tecnico – pratici (I.T.P), che non sono stati posti in grado di conseguire l'abilitazione, ex art. 400 e 402 d.lgs. 297/1994, sono comunque docenti abilitati all'insegnamento in virtù di possesso del diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30.1.1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14.2.2016." (**doc. 7**: cfr. Trib. Parma, Sezione Lavoro, Dott. R. Pascarelli, ordinanza 30 giugno 2017 n. 1787; Trib. Como, Sezione Lavoro, Dott. G.L. Ortore, ordinanza 23 giugno 2017; Trib. di Cuneo, Sezione Lavoro, Dott.ssa S. Casarino, ordinanza 21 giugno 2017 n. 1249; Trib. di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa D. Oneto, ordinanza 13 giugno 2017 n. 2302; Trib. Milano- Sez. Lavoro Sent. n. 3420/2017 del 20.12.2017 G.U. Dott.ssa Francesca CAPELLI).



* * * * * Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente "congelato" da anni a seguito dell'immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le *chance* lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici.

Ciò non di meno, tale personale ha potuto comunque maturare una importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti in questione. In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti. Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.



Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che «*Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso*».

Ma v'è di più!

Il D.Lgs. 13.4.2017 n. 59 (**doc. 8**), decreto attuativo della Legge 107/2015, in perfetta soluzione di continuità con l'esigenza di semplificare l'assetto normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e di formazione - che vedeva il titolo abilitativo come requisito imprescindibile per poter partecipare alle selezioni concorsuali e quindi svolgere l'attività di docenza - ha rimodulato le regole di reclutamento dando il giusto peso alle qualifiche professionali dei candidati.

Per l'accesso a tale modalità di reclutamento, difatti, l'art. 17, comma 3 del D.Lgs 13 aprile 2017 ha previsto che: «*Gli insegnanti tecnico – pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle*



graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione non rappresenta una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

Ne deriva che, secondo l'ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l'abilitazione ai fini dell'accesso alla professione.

Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo.

V'è da dire, peraltro, che recentemente il M.I.U.R., richiamando una nota dell'Avvocatura di Stato n. 396352 del 12.8.2017, che ha evidentemente esaminato la questione posta a base dei ricorsi seriali concernenti l'inserimento dei docenti diplomati ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 9234/2017, sfavorevole all'Amministrazione resistente, ha invitato tutti gli Uffici Scolastici Regionali a: ***“volersi conformare, nei giudizi attualmente pendenti, alla citata sentenza del Tar Lazio provvedendo all'inserimento in seconda fascia dei ricorrenti diplomati ITP . . . (omissis)”.*** (doc. 9)

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

Come si avrà modo di argomentare *funditus* in prosieguo, infatti, tale percorso ulteriore non è mai stato attivato per i docenti tecnico – pratici, chiamati a svolgere le funzioni in base al titolo di studio già conseguito, e pertanto deve ritenersi ancora vigente il regime transitorio delineato dal D.I. 24 novembre 1998 n. 460 in tema di perdurante validità dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore del sistema di abilitazione obbligatorio.

Ma sul punto si rinvia *infra*.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

I motivi di ricorso che precedono hanno carattere assorbente. Ad ogni modo, va evidenziato che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.



Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 *bis* della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura abilitante (in termini di valida qualifica ai sensi dell'ordinamento comunitario) del diploma costituente titolo di accesso alle classi concorsuali se conseguito prima dell'entrata in vigore del sistema obbligatorio di abilitazione all'insegnamento.

La normativa primaria, difatti, riconosceva la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento. In tal senso, la normativa di settore è chiara ed inequivoca.

L'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede espressamente che «*Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore*».

Come già evidenziato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Ne deriva che il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in quanto non è mai stata realmente offerta agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione.

Ed infatti, proprio sulla base di tale decisivo rilievo, il Consiglio di Stato, con ordinanza ampiamente motivata sulle ragioni di diritto, ha ammesso tali docenti all'ultima tornata concorsuale, riservata appunto ai docenti abilitati.

Sulla scorta di quanto rilevato appare del tutto irragionevole precludere ai suddetti docenti la possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, dal momento che essi devono essere considerati pienamente legittimati all'insegnamento sulle classi ordinarie.

3) ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.



I provvedimenti impugnati, laddove prevedono, quale requisito per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, il possesso di abilitazione all'insegnamento, sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invero dovuto avere cadenza almeno annuale.

In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente restrizione dei soggetti legittimati a partecipare al TFA sostegno.

Orbene, per identità di *ratio*, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal Giudice Amministrativo con riferimento alle tornate di reclutamento, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA). Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente ed ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era stato evidenziato che «(...) la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepire il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SSIS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697).



Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo proprio a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento sulle classi ordinarie.

In altri e più chiari termini, non è possibile - dal punto di vista logico prima ancora che giuridico - imporre quale requisito di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto il possesso di un titolo (*id est*, abilitazione all'insegnamento), allorquando la stessa Amministrazione non abbia attuato la previsione normativa che disciplina l'attivazione dei percorsi formativi necessari ad acquisire il suddetto titolo! I ricorrenti, infatti, erano oggettivamente impossibilitati a precostituirsì le necessarie condizioni di ammissione per cause a loro non imputabili, ossia la mancata organizzazione dei TFA ordinari per la relativa classe concorsuale.

Ne discende, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

I ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE il ricorrente docente ritualmente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso B-06 (laboratorio di odontotecnica) in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore unitamente al possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 e per lo effetto

B) CONDANNARE le Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, **per le classe di concorso di interesse B-06 (laboratorio di odontotecnica)** della narrativa valide per triennio 2017/2020 prorogate ope legis al biennio 2020/22, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0025196 del 1 giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 prorogate ope legis al biennio 2020/22, nella parte in cui, per gli insegnamenti tecnico-pratici (di seguito, I.T.P.), non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il possesso del diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016, siccome avente natura abilitante; **2)** per illegittimità derivata, delle suddette graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.



D) condannare il M.I.UR. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore per le causali e le voci di cui alla narrativa, al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti da determinarsi secondo equità in € 1.000,00 cadauno oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata ex art.429 c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, ed il suo valore economico attuale al sol fine dei previsti adempimenti fiscali è pari alla somma risarcitoria richiesta di € 1.000,00 sicché pertanto soggetta al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 21,50.

Allegati come da separato indice.

Barletta-Trani data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA



**ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151
C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura a margine del suesteso atto introduttivo,

premessato che

il ricorso ha per oggetto l'accertamento e conseguente declaratoria del valore abilitante del diploma di istruzione superiore in possesso del ricorrente che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 14 febbraio 2016 ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, (docente abilitato non inserito in GAE) di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 e pertanto l'inserimento dei ricorrenti **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia** per le classi concorsuali **B-06 (laboratorio di odontotecnica)**, con la qualifica di Insegnante Tecnico-Pratico ITP valide per il triennio 2017-2020 prorogate ope legis al biennio 2020/22 per il conferimento di incarichi di insegnamento temporanei nonché per la partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo/istituto per la classe di concorso **Insegnanti Tecnico-Pratici ITP B-06 (laboratorio di odontotecnica)** - sarebbero scavalcati per punteggio dai ricorrenti;

I controinteressati non soltanto i docenti iscritti nelle graduatorie di circolo/istituto classe di concorso B-06 valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli aa.ss. 2017/20 prorogate ope legis al biennio 2020/22.

I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020 prorogate ope legis al biennio 2020/22, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia** per la classe di concorso **Insegnanti Tecnico-Pratici ITP B-06 (laboratorio di odontotecnica) nell'ambito dell'intero territorio nazionale.**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020 e successivi aggiornamenti, chiederanno l'inserimento, **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia Insegnanti Tecnico-Pratici ITPB-06 (laboratorio di odontotecnica) nell'intero territorio nazionale.**

Considerato Che

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."- anche quando,



per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per il ricorrente

già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09);**

Anche i Tribunali di **Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che *"...l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell'Ufficio regionale per la Liguria..."*(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. Del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.)

Rilevato, Infine, Che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito web del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14

FA ISTANZA

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

Voglia autorizzare

- 1) **quanto ai cointeressati evocati in giudizio**, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;
- 2) **quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale Di Stato;

Barletta-Trani, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA



